

Precisazioni in merito al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, come modificato dal regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R.

Capo I - Disposizioni generali

La normativa statale in materia di tutela delle acque (un tempo l'articolo 39 del d.lgs. 152/1999 ora trasfuso nell'articolo 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) demanda alla Regione la disciplina delle forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, nonché dei casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre tipologie di condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni.

Sempre il citato articolo dispone che le Regioni disciplinino altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Le acque meteoriche non disciplinate in attuazione della predetta disposizione statale non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal decreto legislativo 152/2006.

Con il regolamento regionale in epigrafe l'Amministrazione regionale ha quindi disciplinato le fattispecie sopra illustrate (**art. 1**), demandando innanzi tutto:

a) al Piano di tutela delle acque ed ai Piani d'ambito del servizio idrico integrato gli interventi volti alla riduzione del carico inquinante degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle pubbliche reti fognarie separate (**art. 2**);

b) ai regolamenti edilizi comunali le prescrizioni per le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie (**art. 3**);

c) al provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale le prescrizioni per le immissioni provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (**art. 4**).

Per quanto concerne le ipotesi di cui all'articolo 2 occorre precisare che trattasi dell'unico caso in cui la normativa statale di riferimento definisce tali immissioni quali veri e propri "scarichi" di acque meteoriche in ossequio alla direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Per effetto del rinvio alla disciplina regionale operata dal legislatore statale, tali scarichi dovranno quindi essere autorizzati dalle Amministrazioni provinciali non appena operative le condizioni dettate dall'articolo 2 del regolamento 1/R/2006.

Con riferimento invece ai casi di cui all'articolo 3 le immissioni dovranno essere unicamente sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti o alle prescrizioni già eventualmente previsti dai regolamenti edilizi comunali vigenti od a quelli che questi ultimi prevederanno una volta emanate le specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.

Nell'ambito della casistica di cui all'articolo 3 sono da ricomprendere:

- a) tutte le acque meteoriche di dilavamento provenienti da insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non compresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 7;
- b) le acque di seconda pioggia degli insediamenti rientranti nell'ambito di applicazione del Capo II;
- c) le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni.

In ottemperanza al corrispondente disposto della vigente normativa nazionale, il regolamento regionale ribadisce il divieto di scarico o immissione diretta (e cioè tramite condotta) delle acque di cui all'articolo 1 in acque sotterranee (**art. 5**).

Capo II - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

La restante e più cospicua parte del regolamento si concentra invece sulle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, approntando innanzi tutto un adeguato apparato definitorio (**art. 6**).

Tra le definizioni preme segnalare quella di "superficie scolante", concepita come l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Le conseguenti disposizioni regolamentari troveranno applicazione pertanto unicamente con riferimento alle porzioni dell'insediamento in cui l'analisi del rischio sottostante la predisposizione del Piano di prevenzione e gestione, di cui si dirà in seguito, rilevi la presenza di un pericolo di inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne e, per il loro tramite, dei corpi idrici ricettori.

L'ambito di applicazione del Capo II del regolamento 1/R/1006, come modificato dal regolamento 7/R/2006 (**art. 7**), si riferisce:

- a) alle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 concernente la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- b) agli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti e nello specifico dalla legge regionale 31 maggio 2004 n. 14 e relative deliberazioni attuative;
- c) agli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed ai depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente, tra cui in particolare la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso, in ordine ai quali è bene richiamare anche quanto disposto in merito dal decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209;
- e) ai depositi e agli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
- f) i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale (vedasi al momento l'articolo 24 delle Norme di attuazione del vigente PTR, disponibile sul Sito ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo <http://gis.csi.it/ConsultaPTR/download/docpdf/piano.pdf>).

Per quanto concerne i recapiti finali delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette alle disposizioni del Capo II (**art. 8**), è bene sottolineare come il regolamento ammetta l'immissione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, anziché in pubblica fognatura o in acque superficiali, come ipotesi residuale e pertanto solo in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili. Nell'ambito del Piano di prevenzione e gestione le suddette ragioni dovranno quindi essere esplicitate e adeguatamente motivate.

Relativamente al recapito in pubblica fognatura potrà essere approvata dal gestore, con le prescrizioni del caso, l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete c.d. nera del sistema fognario di tipo separativo, riservando l'immissione delle acque di seconda pioggia alla rete meteorica; solo in casi del tutto eccezionali, da ponderarsi in ragione dei sistemi di prevenzione o di rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio proposti nel Piano di prevenzione e gestione, potrà assentirsi l'eventuale immissione nella rete meteorica del sistema separativo.

In presenza di rete unitaria, ferma restando l'immissione di tutto il volume delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne con le prescrizioni del caso, si segnala la necessità di escludere o minimizzare per quanto possibile gli apporti di acque di seconda pioggia.

In considerazione delle problematiche inerenti le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, che rendono inadeguata l'imposizione di standard uniformi su tutto il territorio regionale ad una fattispecie caratterizzata da una spiccata variabilità locale, il regolamento 1/R/2006 ha optato per una disciplina che si basa sull'adozione ed il mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di prevenzione, raccolta e trattamento direttamente proposti dal titolare dell'insediamento (**art. 9**).

Questi dovrà pertanto presentare un apposito Piano di prevenzione e di gestione redatto, in conformità ai contenuti e alle linee guida di cui all'**Allegato A**, sulla base delle peculiarità dei luoghi e delle caratteristiche delle superfici scolanti interessate dal dilavamento meteorico o dalle operazioni di lavaggio.

Si è quindi scelta una regolamentazione molto snella sotto il profilo burocratico-amministrativo, che non contempla alcuna vera e propria autorizzazione e nemmeno limiti di accettabilità mutuati dalla disciplina degli scarichi industriali, bensì la predisposizione, approvazione con eventuali prescrizioni e attuazione di un Piano di prevenzione e gestione fondato su una attenta e concreta valutazione del rischio.

Quella di non optare per una disciplina della materia ancorata al regime autorizzativo ed ai limiti di accettabilità tipica degli scarichi è stata una precisa scelta dell'Amministrazione regionale nell'ambito dell'autonomia riconosciuta sull'argomento dalla normativa statale.

Quest'ultima, infatti, non solo non qualifica tali immissioni come scarichi, ma soprattutto demanda alle Regioni il compito di emanare una disciplina specificamente mirata al contenimento dell'impatto derivante dai rilasci in questione, senza necessariamente ancorarla a quella delineata per gli scarichi in senso stretto, rivelatasi per un verso eccessiva e per un altro inadeguata alla soluzione dei problemi ambientali che tali restituzioni creano.

La particolare severità delle sanzioni penali di cui si dirà più innanzi e l'esigenza per la Pubblica amministrazione di poter espletare appieno le proprie funzioni di controllo richiedono che tutti i titolari degli impianti e degli insediamenti ricadenti nell'ambito di

applicazione definito dall'articolo 7 del regolamento regionale presentino comunque il Piano di prevenzione e gestione, anche qualora lo stesso dimostri che l'assenza di un rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, derivante dalle soluzioni gestionali adottate, consente di non realizzare appositi manufatti di raccolta e/o trattamento delle predette acque.

Ai sensi del precitato Allegato A, nel Piano di prevenzione e di gestione dovranno essere comunque anche indicate, oltre alle superfici scolanti come definite dall'articolo 6, anche le ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, nonché tutti gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione da parte dell'autorità competente della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle predette aree¹.

Pur non trattandosi di scarichi veri e propri, il precitato Piano deve essere approvato con le prescrizioni del caso, eventualmente anche strutturali, da parte dell'autorità competente al controllo di questi ultimi e quindi al Comune, alla Provincia o al gestore della pubblica rete fognaria a seconda del tipo di insediamento preso in considerazione e del recapito prescelto (si vedano in proposito gli articoli 56, 57 e 58 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44).

Sotto questo profilo preme ricordare che, in caso di impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante che immettono le acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne in acque superficiali o suolo, il Piano di prevenzione e gestione dovrà essere presentato:

- a) al Comune in caso di attività di distribuzione semplice e cioè destinata alla sola erogazione di carburanti;
- b) alla Provincia in caso di attività di distribuzione combinata e cioè destinata nello stesso contesto alla erogazione di carburanti e ad altre attività come, ad esempio, l'autolavaggio.

Qualora il Piano dimostri che le soluzioni gestionali adottate o che si intendono adottare consentono di non realizzare appositi manufatti di raccolta delle acque in questione, l'autorità cui presentare il medesimo andrà individuata:

- a) nel Comune in caso di attività di distribuzione semplice e cioè destinata alla sola erogazione di carburanti;
- b) nella Provincia in tutti gli altri casi.

Il regolamento regionale non definisce i termini di durata del più volte citato Piano; tuttavia è da ritenersi che il medesimo:

- a) scada con lo scadere dall'autorizzazione ambientale integrata in caso di attività ricomprese nell'Allegato I del d.lgs. 59/2005, per effetto della natura di tale autorizzazione che deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso e sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione (e quindi anche l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione e relative eventuali prescrizioni);
- b) abbia durata illimitata nel tempo in tutti gli altri casi, fermo restando il principio generale, desumibile per analogia dalla disciplina degli scarichi, in base al quale occorre

¹ In merito si precisa che per mero errore materiale il paragrafo 2.10. dell'Allegato A richiama le attività di cui al paragrafo 1.1.2. anziché 1.2.

informare l'autorità competente di tutti gli eventi rilevanti (trasferimento dell'attività in altro luogo, diversa destinazione d'uso dell'insediamento, ampliamenti o ristrutturazioni da cui derivi una immissione avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle preesistenti, etc.) e se necessario aggiornare le conseguenti previsioni del Piano.

La mancata presentazione del Piano di prevenzione e di gestione entro i termini previsti o l'inosservanza delle previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente è punita con la sanzione di cui all'articolo 59, comma 6 quater del d.lgs. 152/1999, attualmente sostituito dall'articolo 137, comma 9.

Per gli impianti soggetti ad autorizzazione ambientale integrata restano ferme invece le sanzioni di cui 16 del d.lgs. 59/2005.

In proposito si rammenta che, per gli impianti e gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, il termine per la presentazione del Piano di prevenzione e di gestione (**art. 10**) è al momento previsto:

- a) al 31 ottobre 2006 per gli impianti soggetti ad autorizzazione ambientale integrata;
- b) al 31 dicembre 2006, in tutti gli altri casi.

I termini per l'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente (**art. 11**) sono invece fissati:

- a) dall'autorizzazione ambientale integrata, in caso di attività ricomprese nell'Allegato I del d.lgs. 59/2005;
- b) entro due anni dall'approvazione del Piano di prevenzione e di gestione, in tutti gli altri casi.

In ultimo il regolamento disciplina i criteri per la definizione da parte delle Autorità d'ambito della tariffa per l'eventuale immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio da quantificarsi, rispettivamente, in base alla valutazione delle altezze di pioggia nei territori di competenza e ai volumi di acque utilizzate dichiarati nei piani di prevenzione e di gestione approvati (**art. 12**).

Con riferimento ai contenuti dell'**Allegato A** preme infine osservare quanto segue:

a) rispetto ai contenuti gli elaborati del piano di prevenzione e di gestione ed il relativo grado di approfondimento devono intendersi proporzionati alla dimensione dell'insediamento nonché al potenziale rischio ambientale derivante dal dilavamento delle superfici scolanti caratterizzante l'insediamento; ne consegue che la rappresentazione grafica e la relazione tecnica potranno essere redatte in modo sintetico per insediamenti di modesta incidenza, mentre dovranno essere più ampiamente approfondite, anche con più elaborati, per insediamenti di elevata incidenza in termini di dimensione ed impatto ambientale; in ogni caso dovranno essere inserite tutte le informazioni richieste dall'Allegato;

b) particolare attenzione va inoltre posta alla redazione del disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione che deve essere sempre ed appositamente redatto anche nei casi in cui non sia previsto alcun intervento strutturale, considerato che l'accertata inosservanza al medesimo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia; conseguentemente non possono essere proposti elaborati sostitutivi - quali ad es. disciplinari di qualità o procedure di sicurezza interne - anche se contenenti le informazioni richieste dall'Allegato;

c) relativamente alle linee guida per la redazione dei piani di prevenzione e gestione si segnala l'opportunità di una diversificata applicazione delle medesime, distinguendo tra insediamenti esistenti e insediamenti nuovi o destinati a nuove attività; per questi ultimi l'esclusione automatica dal trattamento delle acque di seconda pioggia o l'adozione di sistemi che garantiscano comunque una corretta gestione della prima pioggia costituiscono regole derogabili solo in situazioni del tutto eccezionali, mentre per gli insediamenti esistenti le stesse dovranno essere applicate, nei limiti tecnici consentiti, tenendo in debita considerazione l'attuale stato di consistenza strutturale correlata ad un ragionevole e sostenibile rapporto di costi e benefici degli eventuali interventi da realizzare.

d) analoghe considerazioni valgono per la rete di raccolta e convogliamento per la quale il dimensionamento sarà valutato adottando un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti; in presenza di altre superfici, riferibili più in particolare ad insediamenti esistenti, prive di rischio ambientale ma idraulicamente contribuenti al dilavamento, si adotteranno adeguati coefficienti di afflusso non escludendo, in alternativa, soluzioni di diversificazione del loro deflusso verso altri recapiti, dovendosi in quest'ultimo caso ritenere tali acque qualitativamente corrispondenti alle acque di cui al comma 2 dell'articolo 3.